IN BREVE n. 09-2022 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore



CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

tredicesima edizione aggiornato al 15 febbraio 2022

con importanti aggiornamenti sulle ultime sentenze della Corte di Cassazione in merito a consensi informati viziati che comportano un danno autonomo e relativo risarcimento: in particolare in tema di attività medica chirurgica, la sussistenza, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può essere causa di due diversi tipi di danni: <u>un danno alla salute</u>, sussistente se il paziente (su cui grava il relativo onere probatorio) correttamente informato, avrebbe evitato di

sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, nonché <u>un danno da lesione del</u> <u>diritto all'autodeterminazione</u>, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un danno patrimoniale oppure non patrimoniale (es, in conto ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Anche nel campo della Medicina e Chirurgia estetica sono state emesse importanti sentenze sull'informazione al paziente che deve riguardare non solo il tipo di cura e delle tecniche prescelte, ma anche dei risultati possibili in senso relativo e non assoluto, con un certo orientamento quindi alla prestazione di mezzi e non a una prestazione professionale con garanzia di risultato.

Pure riportato il Vademecum redatto dal Tribunale di Milano per agevolare i sanitari in relazione al rilascio del consenso informato per il vaccino anti COVID-19 in caso di soggetti incapaci in strutture sanitarie.

Vedi sul sito: https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamultimediale/CI/index.html

Per informazioni e richiesta chiavette usb: Segreteria di Direzione Generale 06.48294690 – direzione@enpam.it

FRANCOBOLLI 2022 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT, nel centenario della fondazione

> Data di emissione: 25 febbraio 2022

ARAN SEGNALAZIONI n.4/2022 - ORIENTAMENTI APPLICATIVI

SAN301 – comparto sanità

E' possibile concedere al personale del comparto sanità il comando finalizzato per aggiornamento tecnico scientifico?

Per quanto attiene al personale del comparto sanità, il comando finalizzato di cui all'art. 45 del DPR 761/1979 previsto nell' art. 29, comma 7, lett. d), del CCNL del 7.4.1999 è stato disapplicato dall'art. 52, comma 1, lett. d,) del CCNL del 20.9 .2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 mentre è tutt'ora vigente il comando finalizzato previsto dall'art. 20, comma 6, dello stesso CCNL integrativo del 20.9.2001.

CSAN90 – comparto sanità

Nelle more del completamento della procedura di istituzione e assegnazione dei nuovi incarichi funzionali, come si deve applicare l'art. 22 del CCNL del 21.5.2018 che regolamenta il regime transitorio?

Si riporta di seguito quanto esplicitato, in materia, nella relazione illustrativa all'ipotesi di CCNL del comparto sanità triennio 2016-2018 sottoscritto in via definitiva in data 21 maggio 2018:

"...le parti hanno previsto, all'art. 23, che il nuovo sistema degli incarichi debba avere decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo CCNL; peraltro, in considerazione della necessità di tempi tecnici, seppur brevi, per la concreta messa a regime del nuovo impianto, l'articolo 22 ha disposto uno specifico regime transitorio in forza del quale gli incarichi attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione, processo che dovrà avvenire nel minor tempo possibile.

Ciò implica che i suddetti incarichi avranno durata fino alla originaria data di scadenza senza rinnovo, fatta salva soltanto una eventuale prorogatio, eccezionale e temporanea, giustificata dalla condizione che l'Azienda o Ente abbia attivato, a far data dalla decorrenza di cui all'art. 23, il processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione."

ASAN51 - area sanità

L'incarico di un dirigente, assente per i motivi di cui al comma 5 dell'art. 22 del CCNL dell'Area della Sanità triennio 2016/2018, può essere assegnato dall'Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato?

Si conferma che, anche in applicazione del comma 6 dell'art. 22 (Sostituzioni) del CCNL 2016-2018 dell'Area della Sanità, l'incarico del dirigente assente per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall'Azienda ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato secondo la disciplina prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal CCNL poco sopra citato per quanto attiene a tutti gli istituti applicabili agli incarichi ivi incluse le procedure di scelta del dirigente, la durata, la connessa retribuzione di posizione spettante, l'indennità di struttura complessa e l'indennità di esclusività per l'incarico di struttura complessa.

INPS - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

L'INPS, con la circolare n. 30 del 24 febbraio 2022, comunica che i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare.

Più onerosa la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione ex legge 45/90 per i liberi professionisti con domanda nel 2022 dovuto in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat che per il 2021 ha registrato un aumento dell'1,9% (tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per l'anno precedente a quello di riferimento).

Ricordiamo che in base all'art.2 c.3 della legge 45/1990 1'onere di ricongiunzione può essere rateizzato in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti con la maggiorazione di un interesse annuo pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

LEGGE 45/1990

Art. 2. - Modalita' di ricongiunzione

- 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
- 2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
- 3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 1999, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 10/3/1999, n.10) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 30 del 24.02.2022 (documento 048)

Allegato 1 Circ.30 (documento 049) Allegato 2 Circ.30 (documento 050)

Allegato 3 Circ.30 (documento 051)

AGENZIA DELLE ENTRATE, CONCORSI PER 2.660 PROSSIME ASSUNZIONI

L'Agenzia delle Entrate con l'avviso pubblicato il 28 febbraio rende noto che ha in programma di bandire nuovi concorsi nel 2022 per 2.660 assunzioni per funzionari tecnici e tributari e per assistenti tecnici e informatici e precisamente: 100 funzionari tecnici, 500 assistenti tecnici, 2.000 i posti per funzionari esperti in materia fiscale con conoscenza specifica in materia tributaria e contabilità aziendale, 60 assistenti informatici con diploma.

I singoli bandi verranno pubblicati nel primo e nel secondo semestre 2022.

ALLEGATI A PARTE - AGENZIA ENTRATE Avviso del 28.02.2022 (documento 052)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE FIGLI A CARICO e

ASSEGNO UNICO la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Per un figlio con disabilità e di età superiore a 21 anni si potrà continuare ad usufruire della detrazione fiscale per familiare a carico prevista dall'art. 12 del Tuir, anche se per lo stesso figlio viene percepito l'assegno unico?

Risponde Paolo Calderone

Dal 1° marzo 2022, l'<u>articolo 1 del decreto legislativo n. 230/2021</u> ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico. Si tratta di un beneficio economico erogato mensilmente dall'Inps ai nuclei familiari con figli minorenni (o, in determinati casi, fino al compimento dei 21 anni di età), sulla base della condizione economica del nucleo.

Con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale, quindi, cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli con disabilità, in quanto sostituite dal nuovo assegno.

Nel ricordare che per i figli a carico con disabilità l'assegno spetta senza alcun limite di età, come dispone l'articolo 2, comma 1, lettera c dello stesso decreto, l'Agenzia delle entrate ha confermato che per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui all'articolo 12 del Tuir sono cumulabili con l'assegno unico eventualmente percepito (circolare n. 4/2022).

PARLAMENTO - CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".



<u>INPS - APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE SULLE PENSIONI e</u> ADEGUAMENTO DELLE TABELLE

L'INPS, con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, comunica che sulla rata in pagamento nel mese di marzo si è provveduto all'applicazione delle modifiche alla tassazione previste dalla legge di Bilancio 2022, che sono state riviste le detrazioni per i figli a carico, che è stata attribuita la maggiorazione ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e che è cessata l'erogazione degli assegni al nucleo familiare e degli assegni familiari nei casi previsti dal D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. È stata, inoltre, applicata la perequazione all'1,70% come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021 pubblicato nella G.U. n. 282 del 26 novembre 2021.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.33 del 28.02.2022 (documento 053)
Allegato 1 Circ. 33-2022 (documento 054)

INPS - NUOVE DISPOSIZIONI DAL 1° MARZO SU ANF e ASSEGNI FAMILIARI

L'INPS, con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all'abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfani, delle prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.34 del 28.02.2022 (documento 055)

MIN.LAVORO - ADESIONE ALLA "CARTA GIOVANI NAZIONALE" da

DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno stipulato una convenzione per aderire al Programma "Carta Giovani Nazionale" (CGN), uno strumento digitale per dare un aiuto concreto ai ragazzi.

Istituita il 27 febbraio 2020, con decreto del ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, la Carta Giovani Nazionale – che sta finalizzando il processo di adesione al network delle Youth Card dei Paesi europei associati all'**European Youth Card Association (EYCA)** – mira a "promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, incentivando le opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative ed in considerazione della transizione digitale ed ecologica".

I beneficiari della Carta virtuale, cui sarà possibile accedere registrandosi attraverso l'APP IO, sono i giovani italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni. Per l'attivazione, occorre autenticarsi con l'identità digitale SPID. Gli incentivi e le agevolazioni consistono nell'accesso a beni e servizi – forniti da operatori pubblici e privati – in settori compatibili con lo spirito dell'iniziativa, come la cultura, lo sport, il benessere, il turismo, l'editoria e i trasporti.

Grazie alla convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i giovani potranno accedere – tramite il portale gestionale della Carta, disponibile sull'App Io – a **notizie sul mercato**

del lavoro, professioni, bandi, concorsi, presenti sul sito Cliclavoro, che verranno continuamente aggiornati e implementati. Un impegno costante nel garantire alle giovani generazioni, con modalità digitali e largamente fruibili dai giovani, la conoscenza delle possibili opportunità di accesso al mercato del lavoro.

Per maggiori informazioni sul Programma, visita il portale **Giovani2030**.

Consulta l'<u>Avviso pubblico</u> del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per invitare gli operatori ad aderire all'iniziativa.

<u>INPS - INVALIDITÀ CIVILE: NUOVA PROCEDURA PER LA VISITA DI</u> <u>REVISIONE</u> da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022, comunica le **nuove modalità operative** di revisione delle prestazioni assistenziali collegate all'invalidità civile. Il nuovo iter ha l'obiettivo di rendere il procedimento **più celere e meno gravoso** per gli interessati.

Gli interessati potranno allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online <u>Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile</u> per una valutazione sugli atti. Se la documentazione non è ritenuta sufficiente, l'Istituto fisserà un appuntamento per una visita diretta.

Nel caso non sia possibile essere presenti alla visita, dovrà essere prodotta una documentata **richiesta di giustificazione** per motivi amministrativi o sanitari.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.926 del 258.02.2022 (documento 056)

BANKITALIA, ENPAM SALE AL 4,93 PER CENTO DEL CAPITALE da EnpamPrevidenza n.5 del 1 marzo 2022

L'**Enpam** annuncia di aver aumentato la propria partecipazione nella compagine azionaria di **Banca d'Italia**, passando dal precedente 3 per cento all'attuale 4,93 per cento.

L'operazione è stata possibile in seguito all'approvazione di un emendamento dell'ultima Legge di bilancio, che ha consentito l'innalzamento del tetto massimo di partecipazione nell'Istituto di Palazzo Koch fino al 5 per cento.

Un provvedimento che, tra l'altro, ha spinto altre Casse di previdenza private ad acquisire quote di Bankitalia.

"Come presidente di **Adepp**, l'Associazione che riunisce le Casse di previdenza private – ha dichiarato **Alberto Oliveti**, che guida anche l'Enpam – sono contento innanzitutto che si sia aperto il ventaglio della partecipazione delle Casse che, dalle iniziali tre sono ora 11 nel capitale sociale di Banca d'Italia. Inoltre, alcune di esse hanno anche utilizzato la possibilità, offerta dagli ultimi provvedimenti di legge, di salire nella percentuale di partecipazione nell'Istituto di Via Nazionale. Si tratta di uno scenario che avevamo discusso già a suo tempo insieme al ministro dell'Economia **Daniele Franco**, quando era direttore generale a Palazzo Koch. Credo che la scelta convinta da parte delle Casse di previdenza private – ha aggiunto Oliveti – sia un segnale al mercato economico e finanziario nazionale, che va nel senso del sostegno al sistema bancario e del riconoscimento dell'autorità di vigilanza di Bankitalia".

Sono 11 le Casse previdenziali private aderenti all'Adepp che detengono quote di Banca d'Italia per un totale del 25,33 per cento del capitale. Con questa percentuale le Casse previdenziali private

rappresentano il secondo gruppo di investitori prima delle Fondazioni, che si fermano all'8,45 per cento, e dopo le Banche, che insieme possiedono il 47, 72 per cento.

BANDI CONCORSI

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia.

Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani.



Bandi Europei

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo.



Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.



INAIL - BANDO ISI PER L'ANNUALITÀ 2021

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) di INAIL ha annunciato l'edizione 2021 del **Bando ISI-INAIL** con i singoli avvisi pubblici regionali/provinciali

Ammontano a più di 270 milioni di euro i fondi del bando ISI 2021 INAIL che punta a migliorare i livelli di salute e sicurezza pegli ambienti di lavoro.

Domande a partire dal 2 maggio 2022 alle ore 18 del 16 giugno.

